

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (2), modificato dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (3), prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali :

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 35 000 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 280 000 hl ;

che tali vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione,

tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Porto sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito :

| | 1974 | 1975 | 1976 |
|--|------|------|------|
| Vini di Porto : | | | |
| — in recipienti di contenuto non superiore a 2 l : | | | |
| — Benelux | 13,4 | 18,8 | 17,8 |
| — Danimarca | 4,1 | 6,0 | 6,2 |
| — R.f. di Germania | 7,2 | 15,3 | 11,0 |
| — Francia | 27,9 | 29,0 | 36,0 |
| — Irlanda | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| — Italia | 29,9 | 16,1 | 18,3 |
| — Regno Unito | 16,9 | 14,4 | 10,5 |
| — in recipienti di contenuto superiore a 2 l : | | | |
| — Benelux | 14,0 | 13,4 | 15,7 |
| — Danimarca | 4,5 | 5,5 | 7,0 |
| — R.f. di Germania | 11,0 | 10,4 | 6,4 |
| — Francia | 41,0 | 39,4 | 46,5 |
| — Irlanda | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
| — Italia | — | — | 0,0 |
| — Regno Unito | 28,0 | 30,1 | 23,8 |

(1) GU n. C 241 del 10. 10. 1977, pag. 46.

(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

(3) GU n. L 266 del 29. 9. 1976, pag. 2.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

| | Vini di Porto in recipienti di contenuto | |
|------------------|--|---------------------|
| | non superiore a 2 litri | superiore a 2 litri |
| Benelux | 16,6 | 14,6 |
| Danimarca | 5,7 | 6,6 |
| R.f. di Germania | 14,9 | 8,7 |
| Francia | 29,7 | 42,5 |
| Irlanda | 0,8 | 0,2 |
| Italia | 18,6 | 0,1 |
| Regno Unito | 13,7 | 27,3 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussem-

burgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, sono aperti contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Volume del contingente |
|---|--------------------------|------------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1 | vini di Porto | 35 000 hl |
| ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1 | vini di Porto | 280 000 hl |

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

| Numero della tariffa doganale comune | Aliquote dei dazi |
|--------------------------------------|-------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 | 5,4 UC/hl |
| ex 22.05 C IV a) 1 | 5,8 UC/hl |
| ex 22.05 C III b) 1 | 5,5 UC/hl |
| ex 22.05 C IV b) 1 | 6,0 UC/hl |

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano ai seguenti quantitativi :

(in ettolitri)

| | Vini di Porto delle sottovoci | |
|------------------|--|--|
| | ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 | ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 |
| Benelux | 5 250 | 36 790 |
| Danimarca | 1 800 | 16 630 |
| R.f. di Germania | 4 690 | 22 000 |
| Francia | 9 350 | 107 100 |
| Irlanda | 250 | 500 |
| Italia | 5 870 | 100 |
| Regno Unito | 4 290 | 68 880 |
| Totale | 31 500 | 252 000 |

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 3 500 e 28 000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1978 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1978 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1978 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1978 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1978 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti comulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS
